

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1027 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2020

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 771/2014, (UE) n. 1242/2014 e (UE) n. 1243/2014 per quanto riguarda l'attuazione e il monitoraggio di misure specifiche per attenuare l'impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, l'articolo 72, paragrafo 3, l'articolo 97, paragrafo 2, e l'articolo 107, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha modificato il regolamento (UE) n. 508/2014 per introdurre misure specifiche volte ad attenuare l'impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
- (2) Al fine di consentire l'attuazione del regolamento (UE) 2020/560, il modello per i programmi operativi nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e la struttura dei piani di compensazione per gli operatori nelle regioni ultraperiferiche di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione ⁽³⁾ dovrebbero essere adeguati tenendo conto dei requisiti delle nuove misure.
- (3) L'attuazione del regolamento (UE) 2020/560 richiede inoltre adeguamenti delle specifiche tecniche e delle norme per la presentazione dei dati cumulativi sugli interventi e delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire a norma dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1242/2014 ⁽⁴⁾ e (UE) n. 1243/2014 ⁽⁵⁾ della Commissione. Tali adeguamenti dovrebbero consentire un monitoraggio e una comunicazione affidabili degli interventi connessi all'attenuazione della pandemia di Covid-19. A norma dell'articolo 97, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, la scadenza annuale per comunicare i dati cumulativi sugli interventi è il 31 marzo. Ciò significa che gli Stati membri dovrebbero trasmettere tali informazioni nel formato modificato entro il 2021 al fine di assicurare una comunicazione coerente e armonizzata.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 130 del 24.4.2020, pag. 11).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione, del 14 luglio 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 209 del 16.7.2014, pag. 20).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi (GU L 334 del 21.11.2014, pag. 11).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati (GU L 334 del 21.11.2014, pag. 39).

